

**Cass. civ., sez. un., 15-01-2015, n. 605,
Comune di Avezzano (dal rep. Foro It.).**

Qualora un privato agisca nei confronti di un comune per sentir dichiarare l'acquisto per usucapione della proprietà di un fondo e il convenuto eccepisca l'inclusione del bene nel demanio ad uso civico, la controversia, esigendo la soluzione in via principale e non meramente incidentale della questione di demanialità, esula dalla giurisdizione del giudice ordinario e spetta alla cognizione del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, ai sensi dell'art. 29 l. 16 giugno 1927 n. 1766.